

---

## **Procedimento disciplinare, ricorso al CNF: inammissibilità per omessa allegazione della copia del provvedimento impugnato**

*L'art. 59 co. 1 del R.D n. 37/34 pone a carico del ricorrente l'onere di allegare copia del provvedimento impugnato, sicché in difetto di tale tempestiva allegazione, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile, non rilevando peraltro quale possibile sanatoria del vizio in parola l'eventuale successivo deposito del provvedimento stesso (Nel caso di specie, trattavasi di impugnazione del provvedimento di sospensione cautelare, che il ricorrente ometteva di depositare unitamente al ricorso, provvedendo all'incombente solo successivamente e quindi tardivamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'impugnazione in quanto inammissibile).*

*[massima ufficiale]*

**Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 24 del 22 marzo 2022 (pubbl. 16.6.2022)**

*...omissis...*

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

Avv. Patrizia Corona	Presidente f.f.
Avv. Francesca Sorbi	Segretario f.f.
Avv. Francesco Greco	Componente
Avv. Ettore Atzori	“
Avv. Stefano Bertolini	“
Avv. Giampaolo Brienza	“
Avv. Francesco Caia	“
Avv. Francesco De Benedittis	“
Avv. Bruno Di Giovanni	“
Avv. Vincenzo Di Maggio	“
Avv. Francesco Pizzuto	“
Avv. Giuseppe Sacco	“
Avv. Francesco Emilio Standoli	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri emesso la seguente:

**SENTENZA**

.. sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] ivi residente rappresentato e difeso dall'avv. [DIFENSORE 1] del Foro di Crotone elettivamente domiciliato in Crotone via [OMISSIS], avverso il provvedimento di sospensione cautelare per mesi sei inflitta con provvedimento n. 3\2021 del CDD di

Catanzaro notificata in data 18.11.2021.

Per il ricorrente è comparso il suo difensore l'avv. [DIFENSORE 2] come da nomina del 17 febbraio 2022 che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Udita la relazione del Consigliere avv. Patrizia Corona.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

#### FATTI DI CAUSA

Con ricorso di data 08.11.2021 a firma dell'avv. [DIFENSORE 1] il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di sospensione cautelare adottato nei suoi confronti dal CDD di Catanzaro nell'ambito del procedimento rubricato sub n. 85/21 all'esito dell'avvenuta applicazione nei suoi confronti di misura cautelare.

Lamenta il ricorrente l'assoluto difetto di motivazione del provvedimento del CDD che aderisce semplicemente, condividendola, alla ricostruzione fattuale di cui all'ordinanza applicativa della misura ed in relazione ai fatti ascritti all'avv. [RICORRENTE] rispetto ai quali egli si è dichiarato, anche in sede di audizione avanti il CDD, completamente estraneo.

Dal ricorso, privo di allegati, si evince che il ricorrente è stato sottoposto a misura cautelare in quanto indagato dalla Procura della Repubblica di Crotone per reato associativo finalizzato a favorire l'illegittimo ottenimento di permessi di soggiorno per immigrati, o lo *status* di rifugiato,

Argomenta nel merito la difesa come le istanze di rilascio di permesso di soggiorno corredate di documentazione risultata falsa siano state compilate e trasmesse da Patronati in date antecedenti all'assunzione dei mandati professionali da parte dell'avv. [RICORRENTE], mentre per le domande di protezione internazionale egli, seppur la circostanza non fosse necessaria ai fini dell'ammissibilità delle domande, ha indicato la disponibilità di alloggi corrispondenti ad immobili reali, legittimamente detenuti da persone che avevano espresso la disponibilità all'ospitalità dello straniero richiedente protezione.

Contesta altresì la sussistenza del contestato reato di traffico di influenze illecite in quanto fondato su registrazioni di dubbia provenienza che il ricorrente disconosce.

Conclusivamente ritiene che la misura cautelare disposta dal CDD sia illegittimamente fondata unicamente sul clamore mediatico suscitato dall'avvenuta adozione nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] della misura cautelare e ne chiede quindi l'annullamento.

Con PEC del 7/12/2022 è stata inoltrata al CNF atto di revoca del difensore avv.

[DIFENSORE 1] e nomina a nuovo difensore dell'Avv. [DIFENSORE 2] e avv. [DIFENSORE 3].

### MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con considerazione assorbente rispetto al merito delle doglianze di cui al ricorso, di cui non è possibile l'esame non risultando allegata la copia del provvedimento impugnato e notificato dal CDD di Catanzaro, va rilevato che l'impugnazione, seppur tempestiva in quanto trasmessa con raccomandata partita il 7/12/2021 quindi entro i 20 gg. prescritti dalla l. professionale -art. 60, c.6) è affetta da plurimi motivi di inammissibilità.

Difetta infatti la regolarità della procura con vizio della stessa non sanabile.

In calce al ricorso è allegata procura a nome dell'avv. [DIFENSORE 1] conferita per il giudizio innanzi al CDD e successive fasi, e, dunque non espressamente riferita al giudizio innanzi al CNF. Trattandosi di procura comunque rilasciata successivamente al provvedimento impugnato tale vizio potrebbe ritenersi sanabile se la validità dell'atto non fosse insanabilmente travolta dal fatto che il difensore nominato - Avv. [DIFENSORE 1] - non è abilitata all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori. Va infatti qui riaffermato il principio secondo cui la sanatoria di cui all' *L'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, l'applicazione dell'art. 182, co. 2, c.p.c. presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio e non anche la nomina ex novo di nuovo difensore abilitato.* (Cfr., da ultimo sulla scorta di Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017 Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 5 novembre 2021).

Deve quindi essere escluso valore di sanatoria all'intervenuta nomina conferita all'Avv. [DIFENSORE 2] e all'avv. [DIFENSORE 3], abilitate all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori, inoltrata al CNF con PEC del 7/12/2022 con contestuale revoca del precedente difensore.

Ulteriore profilo di irregolarità è costituito dalla mancata allegazione al ricorso originario di copia del provvedimento impugnato, requisito previsto a pena di inammissibilità

dall'art. 59, c.1. R.D n. 37/34. (Cfr:CNF, sentenza del 27 settembre 2010, n. 74) che non consente sanatoria mediante successivo deposito dell'atto (nel caso l'allegazione è avvenuta soltanto in data 7/2/2022 ad opera del nuovo difensore Avv. [RICORRENTE])

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2022

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 22 marzo 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia Conforme all'Originale

La Consigliera Segretaria

Avv. Rosa Capria